



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2019 ANNO IV N.7.

Riflessioni preliminari sulla sociologia del diritto come scienza: il metodo della conoscenza



2019 ANNO IV NUMERO 7

di Enrico Damiani di Vergada Franzetti pp. 44 - 62 articolo rivisto



Società e diritti - rivista elettronica anno 2019, VI, n.7

RIFLESSIONI PRELIMINARI SULLA SOCIOLOGIA DEL DIRITTO COME SCIENZA: IL METODO DELLA CONOSCENZA

di Enrico Damiani di Vergada Franzetti

Abstract

This work deals with the role of the social scientist in the production process of knowledge (method) that can be called scientific, considered in the light of the responsibility that the researcher takes in critical terms towards the reality being analyzed and self-criticism against the activity carried out, in order to avoid the risks associated with easy exploitations or suspected inactivity.

Key words: sociology of law - role - social scientist - scientific knowledge - method - research - reflexivity - risks

Riassunto

Questo lavoro si occupa del ruolo dello scienziato sociale nel processo di produzione della conoscenza (metodo) che può essere definito scientifico, considerato alla luce della responsabilità che il ricercatore assume in termini critici nei confronti della realtà che viene analizzata e dell'autocritica nei confronti dell'attività svolta, al fine di evitare i rischi associati a facili sfruttamenti o sospette inattività.

Parole chiave: sociologia del diritto - ruolo - scienziato sociale - conoscenza scientifica - metodo - ricerca - riflessività - rischi

Autore: Dottore di ricerca in Sociologia del diritto, Università degli studi di Milano, e cultore della materia Sociologia del diritto. Sociologia del lavoro, Sociologia della Devianza, enrico.damiani@guest.unimi.it

Articolo ricevuto il 02 gennaio 2019 approvato il 01 febbraio 2019

1. *Il ruolo del sociologo del diritto: tra inerzia e facili strumentalizzazioni*

Il presente lavoro affronta il tema del ruolo del sociologo del diritto nel processo di produzione della conoscenza scientifica, considerato alla luce della responsabilità che occorre assumere in termini critici nei riguardi della realtà oggetto d'analisi e autocritici nei confronti del lavoro svolto: per evitare i rischi di facili strumentalizzazioni o sospette

inattività (Treves 1954; 1962; 1975: 15-17; Merton 1972; Bourdieu 1992; Bailey 1995: 531-575; Wagner 2007: 7-20). L'obiettivo primario di ogni sociologo del diritto che intenda svolgere una ricerca orientata alla più ampia libertà scientifica, senza sacrificare credibilità e fondatezza, epistemologica e metodologica, consiste nello sfuggire al dilemma tra l'essere assoggettato a centri di potere, come esperto di una tecnica di gestione umana, e il rimanere escluso da una presenza responsabile nella società (Gallino 1962: 143; O'Neill 1972; Treves 1975: 13; Williams e Sjoberg 1993; Boudon 2002: 371-378; Dei 2007; Burawoy 2007: 1- 45; Maciej 2011: 29-67).

Le ragioni che inducono i sociologi del diritto a svolgere studi nei rispettivi ambiti di competenza spesso consistono nell'urgenza di realizzare indagini sistematiche e interdisciplinari che consentano un aggiornamento dello stato della conoscenza riguardante il diritto, costituendo al contempo uno stimolo per la realizzazione di lavori idonei a risolvere i problemi posti dall'esperienza e a fornire utili elementi predittivi. Obiettivi non sempre raggiungibili per i mutamenti economico-politico-sociali internazionali e nazionali occorsi durante quest'ultimo secolo: cambiamenti che hanno visto la sociologia del diritto trasformarsi in un'istituzione strategicamente rilevante sia per il mutamento, la conservazione degli equilibri o dei disequilibri "politici", sia per l'acquisizione, il mantenimento, l'ampliamento di quote di potere materiale e simbolico, collettivo e individuale (Lasswell 1948: 409-410; Lasswell e Kaplan 1950: 89 ss; Gouldner 1975; Crespi 1994: 389ss; Kalleberg 2005; Burawoy 2007; Maciej 2011).

Sotto questo profilo occorre rilevare come già in passato in Italia si è discusso circa la possibilità di realizzare studi capaci di ampliare la conoscenza vertente sul diritto, di garantire il rinnovamento della società: ci si riferisce, per citarne uno, al dibattito intorno al ruolo del sociologo del diritto svoltosi nell'ambito di un progetto di ricerca sull'amministrazione della giustizia in Italia dal titolo "L'amministrazione della giustizia e la società italiana in trasformazione", promosso e diretto da Renato Treves nel 1962 (Treves 1975: 15-17). Se in un primo momento si riteneva lo scienziato sociale in grado di svolgere una funzione critica non subordinata ma non esterna al sistema (Gallino 1962: 143), orientata al rinnovamento della società, sebbene coincidente con le iniziative degli organi di governo (Treves 1975: 13-17). Successivamente tale fiducia veniva meno dubitandosi persino della possibilità di inserimento consapevole del ricercatore nel sistema oggetto di studio alla luce di pungenti critiche: le ambiguità della ricerca razionalizzata per lo Stato; le accuse agli scienziati sociali d'essere strumentalizzati, asserviti alla classe dominante; la contestazione della validità del metodo e delle tecniche della ricerca sociale; la contestazione del ruolo dello scienziato sociale esercente un potere in nome e per conto del sistema dominante, strumentale alle posizioni conservatrici. Si trattava di critiche che se indebolivano la fiducia nella ricerca scientifica, allora anticipavano un più ampio

movimento di pensiero sviluppatosi durante la contestazione del 1968, che poneva al centro del dibattito il tema della validità della conoscenza scientifica. Critiche che se mettevano in discussione l'“iperfattualismo” e l'“empirismo settorialistico” propri della ricerca di medio e ampio raggio, accusata di offrire rappresentazioni ingannevoli e artificialmente limitate della realtà, allora trasferivano lo scontro su di un piano epistemologico-filosofico: si affermavano il “globalismo” o l'“olismo”, modelli di conoscenza basati su scelte aprioristiche non di singoli concetti astratti e idealtipici, ma di un'intera visione del mondo e della storia (Ferrari 1997: 46). Tale dibattito rispecchiava nelle linee essenziali la più grande tra le discussioni epistemologiche che abbiano interessato le scienze sociali in tempi recenti: svoltosi nel corso di un convegno tenutosi nel 1961 a Tübingen in Germania tale confronto vedeva tra i suoi protagonisti scienziati sociali, filosofi puri e epistemologi come Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Ralf Dahrendorf, Karl Popper e Hans Albert, i cui contributi, raccolti nel volume dal titolo *Dialettica e positivismo in sociologia*, affrontavano problematiche ancora attuali riguardanti la conoscenza sociologica (Maus e Fürstenberg 1969; Crespi 1994: 68-70; Ferrari 1997: 4).

Non è questa la sede opportuna per riprendere e approfondire i temi allora discussi, ma, sollevando tale dibattito interrogativi sulla funzione della sociologia del diritto, sul ruolo del sociologo del diritto (AA. VV. 1972; O'Neill 1972; Steinert 1973; Phillips 1988; Steier 1991; Bourdieu 1992;), sui fondamenti epistemologici del metodo della conoscenza scientifica, della metodologia della ricerca sociale, si impongono alcune riflessioni: esse varranno a delineare il significato di ogni ricerca sociologico-giuridica, costituendo un utile elemento di comprensione e spiegazione dei risultati raggiunti o raggiungibili dalla conoscenza. Sotto questo profilo occorre da subito sottolineare come i mutamenti che hanno investito il modello epistemologico e metodologico delle scienze sociali, della sociologia del diritto ne hanno consolidato la fondatezza su basi paradigmatiche aggiornate, nel senso di un'asseverazione delle capacità esplicative e predittive dei modelli teorici di medio raggio suscettibili di verifica empirica (Statera 1990; Bailey 1995; Boudon 1996; Guidicini 1996; Corbetta 1999): il credo nel valore della ricerca scientifica costituisce un obbiettivo che il sociologo del diritto deve mantenere fermo e costantemente perseguire.

2. *Il metodo della conoscenza sociologico-giuridica: la problematizzazione del sapere*

Chiunque rifletta sui problemi di carattere epistemologico e metodologico delle scienze sociali, della sociologia giuridica si imbatte nei limiti in cui incorrono il sapere e gli strumenti della conoscenza. I fondamenti epistemologici della conoscenza evocano quesiti cui uno studioso difficilmente può sottrarsi: “qual'è l'utilità delle scienze sociali, della sociologia del diritto?”, qual'è il significato del lavoro svolto o da svolgere?”. La risposta a

tali domande implica una breve disamina delle trasformazioni in cui sono incorsi i concetti di scienza, causa, teoria, ipotesi, legge sociale al fine di delineare il ruolo dello scienziato sociale, del sociologo del diritto.

Le teorie che hanno rivoluzionato il modo di concepire l'universo (la teoria della termodinamica di Carnot, le teorie del campo elettromagnetico di Maxwell, della fisica dei quanti di Planck, della relatività di Einstein, dell'atomo di Bhor), rivelano la compresenza di numerosi modelli teorici sociologico-giuridici persino incompatibili: un aspetto che sottopone a revisione critica il concetto di oggettività scientifica (Statera 1990: 15-18; Giesen Schmid 1982: 219-222). Se ogni modello teorico è uno strumento di conoscenza parziale, piuttosto che un'oggettiva rappresentazione della realtà, allora il concetto di oggettività scientifica perde di significato anche in ambito sociologico-giuridico: la teoria non è il rispecchiamento passivo del reale e non esiste una corrispondenza assoluta tra sapere e realtà. Con l'ulteriore corollario che se le teorie socio-giuridiche selezionano variabili e rapporti tra variabili ritenuti significativi in base a criteri contingenti e nell'ambito di specifici sistemi di riferimento, allora i modelli cognitivi e valutativi utilizzati diventano elementi attivi di costruzione della realtà che mirano a interpretare (Mannheim 1952; Berger Luckmann 1969; Crespi 1994: 65; 70-74; Crespi Fornari 1998). Lo stesso principio di indeterminazione (Heisenberg 1958) secondo cui ogni osservazione della realtà ne determina una perturbazione e di ogni fenomeno non è possibile misurare contemporaneamente tutte le dimensioni, rivela il carattere relativo, riduttivo e selettivo, dei modelli teorici della conoscenza sociologico-giuridica (Statera 1990: 27-31; Crespi 1994: 66): sia che lo si intenda nel senso di dimostrare il limite delle capacità di misurazione, assumendo che la natura proceda secondo principi deterministici; sia nel senso che non vi sia alcun ordinamento deterministico, non esistendo una condizione assoluta di prevedibilità dello stato futuro del mondo. Se la verità scientifica tende a relativizzarsi, dipendendo dalle modalità seguite per produrre i risultati, essa tuttavia non perde il proprio significato: è garante di un processo di riflessione critica ed autocritica della conoscenza, di una crescita cognitiva autocosciente del sapere, sebbene non lineare e cumulativa (Melucci 1998). La constatazione del carattere relativo dei concetti utilizzati dalla scienza sociologico-giuridica rivela come il sapere sociologico-giuridico proceda attraverso la formulazione di teorie e ipotesi non sempre indotti dall'esperienza, libere creazioni del pensiero (Einstein 1905), la cui validità è verificata in relazione a sistemi di riferimento particolari: la conoscenza rileva congruenze tra dati di esperienza, forme di misurazione all'interno di prescelti universi definiti, da una parte, e forme di mediazione simbolica, dall'altra; muove per approssimazioni che possono essere mantenute ferme, sostituite o modificate (Weber 1904: 53-141; Crespi 1995: 65).

Un'epistemologia, quella riguardante la sociologia-giuridica, capace di influire anche sulla nozione di causa da intendersi, per l'operare di un principio selettivo riferito a uno specifico sistema di riferimento, nei termini di causazione adeguata: come l'inseme delle condizioni che influenzano o determinano il fenomeno oggetto d'analisi, necessarie ma non sufficienti, in grado di contribuire, con altre non conosciute, alla comprensione-spiegazione di un fenomeno concreto (Cavalli 1969; Giesen Schmid: 1982: 48-50; Crespi 1994: 66). Insieme di condizioni necessarie e sufficienti in grado di orientare l'agire sociale, normativo e giuridico in senso teleologico, dunque gli esiti finali intenzionati del soggetto: potendosi interpretare l'intenzionalità del soggetto in base sia a schemi motivazionali di tipo razionale, sia alla regola e al contesto concreto dei significati codificati che l'hanno orientata (Weber 1922: 4; Statera 1990: 45-63; Crespi 1994: 296-297; Ferrari 1997: 7-8; Corbetta 1999: 131-134). Un'accezione di causalità quest'ultima che consente di valutare le dimensioni soggettive e oggettive dell'agire sociale, normativo e giuridico: rilevabili sia nel contesto materiale, simbolicamente mediate, sia istituzionale, riferite a rappresentazioni, valori, tipizzazioni interiorizzate dai soggetti agenti. Le riflessioni svolte se non escludono la possibilità di fondare un grado più o meno elevato di probabilità circa il verificarsi di un fenomeno, allora conducono il modello causale, adottabile nell'ambito delle scienze sociologico-giuridiche, al di fuori di una visione eminentemente deterministica (Weber 1922: 4; Cavalli 1969; Crespi 1994: 66; Ferrari 1997: 7-8).

La realtà, insieme multidimensionale e contingente di elementi in continua trasformazione, sfugge a forme di riduzione del sapere finalizzate a fornire un'interpretazione globale e unitaria (Heisenberg 1958). La conoscenza scientifica sociologico-giuridica ordina in uno schema concettuale solo alcuni dei molteplici aspetti della realtà ritenuti rilevanti, assumendo il carattere di intervento riduttivo selettivo (Crespi 1994: 66). L'utilizzo da parte della sociologia del diritto di schemi concettuali teorici non semplifica la problematicità dei compiti che è chiamata a svolgere: il dibattito epistemologico contemporaneo, nella presa di posizione contro l'induttivismo dell'empirismo ingenuo, svela come ogni ricerca sociologico-giuridica sia condizionata in termini autoreferenziali dai paradigmi concettuali adottati (Crespi 1994: 68; Ferrari 1997: 47). Si definisce teoria sociologico-giuridica il complesso dei presupposti e dei postulati, delle definizioni e delle proposizioni descrittive, tra loro logicamente collegate che costituiscono la struttura concettuale generale a partire dalla quale si desumono le supposizioni particolari circa i fenomeni concreti oggetto d'indagine vertenti sul diritto (Giesen Schmid: 1982: 45-83; Statera 1990: 31-36; Bailey 1995: 58-59; Crespi 1994: 291). La precisione analitica della definizione proposta per le caratteristiche comuni a teorie e ipotesi socio-giuridiche non elimina i dubbi, le incertezze che la connotano: una teoria sociologico-giuridica infatti è un paradigma dallo statuto provvisorio, le cui funzioni

operative appaiono del tutto simili a quelle della forma ipotetica. Si tratta in ogni caso di una classificazione che deve mantenersi ferma posto che mentre le ipotesi socio-giuridiche, presupposizioni relative a rapporti tra variabili tratte da una teoria sociologico-giuridica di riferimento, a differenza di quest'ultima, sono sempre suscettibili di verifica empirica (Toulmin 1953: 74 ss), il modello teorico sociologico-giuridico costituisce invece uno schema generale di riferimento all'interno del quale e mediante il quale si rappresentano, si esperiscono le dimensioni costitutive del fenomeno oggetto di studio (Crespi 1994: 292). In questo senso l'oggetto d'indagine co-esiste con la prospettiva teorica adottata, risultandone a sua volta costituito: l'individuazione di alcune relazioni di interdipendenza tra variabili o sistemi di variabili non costituisce soltanto espressione di una scelta selettiva orientata dalla prospettiva teorica sociologico-giuridica prescelta, ma rivela anche il carattere selettivo, riduttivo e costruttivo di tale approccio. Il carattere costruttivo di ogni teoria sociologico-giuridica rivela la presenza di criteri di selezione espressione di valori e di interessi dello scienziato sociale, dell'ambiente socio-culturale e del momento storico in cui vive (O'Neill 1972; Steinert 1973; Phillips 1988; Steier 1991; Bourdieu 1992; Crespi 1994: 292). La presa di coscienza di questi criteri arbitrari e contingenti, la loro enunciazione quali presupposti del modello teorico e delle ipotesi prescelte, costituisce, oltre che espressione di onesta intellettuale, la condizione necessaria per un'elaborazione, una comunicazione scientifica dei dati acquisiti: lo svolgimento di ulteriori verifiche da parte dei sociologi del diritto garantisce l'attendibilità e la validità dei risultati raggiunti. Quando le distorsioni riferibili ai valori e agli interessi del sociologo del diritto vengono taciute o ancor peggio negate, con l'asserita adozione di un punto di vista obiettivo e neutrale, esse, cristallizzandosi nella realtà oggetto di indagine, riemergono nei processi di osservazione e di interpretazione dei dati.

Una delle principali funzioni della teoria socio-giuridica nei confronti della ricerca empirica consiste proprio nel rendere quest'ultima consapevole del suo carattere selettivo e dei limiti di in cui incorre ogni forma di riduzione (Crespi 1994: 293): una delle principali funzioni della verifica empirica socio-giuridica consiste invece nello smobilitare l'assolutezza dei modelli teorici adottati attraverso i processi di falsificazione, verifica, modificazione delle ipotesi prescelte (Ferrari 1997: 48). La differenza tra un problema sociale e un interrogativo scientifico consiste nell'utilizzare teoria e ricerca empirica, sociologico-giuridiche, quali strumenti in grado di produrre una frattura cognitiva (Bourdieu 1973: 27ss).

La ricerca empirica riduce la complessità dell'oggetto d'analisi formulando ipotesi falsificabili vertenti su aspetti parziali della realtà sociale: le ipotesi si situano in una posizione intermedia tra la teoria, che per sua natura richiama la complessità dell'oggetto mostrandone i diversi aspetti, e la ricerca che si rivolge a situazioni concrete, limitate e

circoscritte (Boudon 1996: 32-35; Bailey 1995: 61-73). La formulazione del problema specifico all'origine della ricerca presenta questo carattere intermedio poiché è il risultato dell'incontro tra la riflessione teorica, gli schemi concettuali generali da una parte, e l'esperienza pratica, l'osservazione sperimentale dall'altra. Si tratta di relazioni strettamente connesse non solo all'ambiente storico, sociale e culturale, alla comunità scientifica in cui vive e opera il sociologo del diritto, ma anche al suo interesse professionale o extrascientifico, alle sue capacità creative (O'Neill 1972; Steinert 1973; Phillips 1988; Steier 1991; Bourdieu 1992; Crespi 1994: 292). Le ipotesi socio-giuridiche, formulazione di relazioni di interdipendenza tra variabili o sistemi di variabili, sono forme di riduzione selettiva della realtà realizzate per fini esplicativi-interpretativi (Guidicini 1996: 49-78; Corbetta 1999: 85-113). L'osservazione della realtà suscita interrogativi allorché si possiedono riferimenti teorici e di esperienza cui riferirla: la realtà non risponde a domande dirette, è necessario interrogarla formulando ipotesi, forme di mediazione simbolica, articolate in proposizioni con struttura ipotetica suscettibili di verifica empirica (Guidicini: 49-78). Le relazioni di interdipendenza tra variabili o sistemi di variabili appaiono come anticipazioni di relazioni: le ipotesi socio-giuridiche sono domande sul diritto, presupposizioni circa le risposte che possono darsi intorno ad esse, anticipazioni che il sociologo del diritto formula tanto in base all'esperienza teorica e pratica, sua o di altri, quanto alla percezione che egli ha della realtà (Toulmin 1953; Hempel 1966; Galtung 1967; Popper 1982-1983; Crespi 1994: 293). L'adozione di una specifica prospettiva di indagine, l'individuazione e la selezione delle variabili, la scelta degli indici di misurazione, delle tecniche di rilevazione dei dati (Statera 1990: 109-124; Bailey 1995; Corbetta 1999), concretano la formulazione di una ipotesi sociologico-giuridica: le ipotesi sottolineano l'importanza rispetto ad altre, di alcune caratteristiche del fenomeno indagato, talvolta correndo il rischio di trasformarsi da strumenti euristici, funzionali alla scoperta di dimensioni poco o nulla conosciute, in forme di predeterminazione dei risultati. In questo senso la distinzione tra ricerche di sociologia del diritto qualitative e quantitative, ovvero tra quelle dove emerge l'apparato statistico dei dati rilevati e quelle in cui maggior rilievo assumono gli atteggiamenti di tipo intuitivo, gli orientamenti di valore del ricercatore, è il frutto di una mera convenzione: se è vero che i dati quantitativi sono il risultato di scelte qualitative, vero è che le uniformità empiriche sono il prodotto di atteggiamenti legati alla personalità e all'intuito individuale (Kmenka 1986; Crespi 1994: 295; Bailey 1995: 82; Ferrari 1997: 51). Il confronto tra teoria, ipotesi e dato empirico non è la registrazione di un oggetto pre-formato, risultando vero semmai il contrario: in prospettiva diacronica l'interazione tra l'elemento teorico ed empirico nega la prevalenza di una dimensione rispetto all'altra, evidenziandone la circolarità (Bailey 1995:28-36).

L'epistemologia descritta, assumendo quali dimensioni caratteristiche dei fenomeni sociali l'irreversibilità, la discontinuità, la molteplicità casuale finisce per produrre conseguenze anche sulla nozione di legge adottabile in sociologia-giuridica: le regolarità riguardanti i fenomeni osservati non assumono lo statuto di leggi immutabili o universali, relazioni "naturalistiche" di necessarietà e invariabilità in grado di rivelare principi intrinseci alla molteplicità fenomenica secondo il modello nomologico-generalizzante, semmai evidenziano uno statuto parziale e provvisorio, riferito a probabilità di frequenze statistiche espresse da ipotesi sempre rivedibili (Giesen Schmid 1982: 45-83; Statera 1990: 37-44; Crespi 1994: 66; Bailey 1995: 65-73; Guidicini 1996: 683-698; Ferrari 1997: 7-8).

A problematizzare ulteriormente il quadro concettuale riferibile al modello di conoscenza della sociologia del diritto vi è poi la complessità dell'oggetto indagato: i fenomeni socio-giuridici per le motivazioni, i significati partecipati, le interpretazioni degli attori sociali evidenziano un elevato grado di contingenza e variabilità del comportamento umano. Sotto diverso profilo i fenomeni sociologico-giuridici difficilmente si prestano ad essere manipolati per la rilevazione delle costanti comportamentali, risultando spesso non riproducibili in laboratorio, sussistendo limiti deontologici riferibili al divieto di sperimentazione sugli esseri umani (Schutz 1932: 6; Boudon 1996: 9-17; Crespi 1994: 67).

3. *Una prospettiva paradigmatica tollerante e debole.*

Il carattere relativo, selettivo-riduttivo degli strumenti della conoscenza sociologico-giuridica costituisce un dato oramai un dato acquisito nel vasto panorama degli studi riguardanti la sociologia del diritto. I modelli teorici, le correlazioni tra variabili non producono verità assolute, semmai esprimono punti di vista su fenomeni, apparenze di realtà altamente complesse: composte di numerose sfaccettature, corrispondenti ad altrettante variabili, consistenti primariamente benché non esclusivamente di entità simboliche o simbolizzate, come sono le azioni, le relazioni umane e i modi attraverso cui divengono oggetto di comunicazione (Ferrari 1997: 38). Si tratta di osservazioni che se non eliminano la possibilità di acquisire forme attendibili di conoscenza sociologico-giuridica, allora suggeriscono l'adozione di paradigmi teorici afferenti la sociologia del diritto in prospettiva debole e tollerante (Ferrari 1997: 40).

Per paradigma si intende ogni modello teorico, ogni concezione del mondo o di una frazione di mondo, costituita dagli assunti teorici che definiscono i criteri di scelta degli oggetti da indagare, i problemi da risolvere e i metodi validi per la loro risoluzione: un modello che la comunità scientifica accetta e riconosce come un valido strumento di conoscenza e di comunicazione (Kuhn 1962; 1957). Se il paradigma fornendo i criteri in

base ai quali può stabilirsi la scientificità dei prodotti della ricerca, è in grado di risolvere e affrontare i problemi posti dall'esperienza, rientrando nelle sue proprietà euristiche, allora si continuerà ad utilizzarlo; ma se il modello adottato per il carattere selettivo riduttivo che lo caratterizza, smentito dalla realtà, non appare in grado di risolvere i problemi posti dall'esperienza, per le anomalie e le contraddizioni in cui incorre, allora verrà invalidato e sostituito con un altro in grado affrontare le nuove criticità (Kuhn 1962; 1957; Giensen Schmid 1982: 117-118; Statera 1990: 31-37; Bailey 1995: 43-44; Corbetta 1999: 17-20).

L'epistemologia descritta corre il rischio di estremizzare opposte alternative, ovvero di cadere nel soggettivismo individualistico o nel dogmatismo teorico: da una parte, si enfatizza il carattere ipotetico e confutabile dei modelli teorici sociologico-giuridici, incapaci di offrire certezze assolute ed irrevocabili, inducendo scetticismo circa le capacità umane di darsi una spiegazione plausibile dei fenomeni sociali riguardanti il diritto; dall'altra, si accentua il carattere comunicativo di ogni forma di mediazione simbolica, del nucleo di teorie sociologico-giuridiche adottate da una comunità scientifica, favorendo una rigidità teorica che se esclude ogni forma di confronto, allora estromette dalla comunità scientifica qualsiasi sociologo del diritto che metta in dubbio i paradigmi da essa condivisi e adottati (Wittgenstein 1969; Statera 1990: 31-37; Popper 1992; Crespi 1994: 75-77; Ferrari 1997: 38-39). Se il pericolo di cadere in uno degli eccessi menzionati appare fondato, tuttavia esso non esclude l'utilizzabilità del concetto di paradigma in senso sociologico-giuridico purché si rifletta sulla confusione sempre possibile tra realtà osservata e osservatore, tra il piano dei fatti e quello dei valori onde scongiurarne gli effetti distorsivi: in un caso, i fatti vengono negati in quanto tali e tradotti in percezioni difficilmente comunicabili senza il ricorso a linguaggi emotivi, fortemente influenzati dalle scelte ideologiche; nell'altro, vengono forzatamente ricondotti a schemi precostituiti sulla cui costruzione pesa, in modo non dichiarato ma rilevante, l'ideologia di chi li ha formulati (Giesen Schmid 1982: 222-238; Statera 1990: 23-27; Ferrari 1997: 38; Boudon 2000). In questi termini un uso appropriato del concetto di paradigma anche in sociologia del diritto appare auspicabile per almeno due ordini di motivi: in primo luogo, la consapevolezza che i parametri teorici cui si è avvezzi possono essere messi in discussione dall'insorgere di nuovi problemi, educa allo spirito critico che è tutt'uno con lo spirito scientifico; in secondo luogo, la riduzione di ogni teoria scientifica a un insieme coerente di espressioni, atti di comunicazione, non contrasta con l'acquisita consapevolezza che ogni relazione umana, benché presenti degli aspetti di oggettività, sia esprimibile attraverso forme di mediazione simbolica e convenzionale (Statera 1990: 31-37; Crespi 1994: 73-74; Ferrari 1997: 38). I paradigmi adottati dalla sociologia del diritto coincidono con le diverse teorie socio-giuridiche, con le diverse prospettive da cui è possibile guardare la società umana, con l'ovvio corollario che l'unica prospettiva falsa è quella che pretende di essere vera

(Ortega y Gasset 1946-47: 197-203): non esiste un sistema di valori in grado di selezionare i problemi sociologici in modo univoco e nemmeno esiste un valore superiore rispetto al quale gerarchizzare tutti gli altri (Treves 1954). Appare quindi possibile osservare la realtà da queste prospettive paradigmatiche purché, nella loro veste unilaterale e confutabile, aperte a interpretazioni diverse, tendano alla massima chiarezza e affidabilità (Ferrari 1997: 40).

La problematicità del sapere sociologico-giuridico investe anche il significato da attribuire al rapporto tra teoria e ricerca empirica in ambito socio-giuridico, caratterizzato da continue, reciproche correzioni e sostituzioni con modelli più adeguati a risolvere i problemi posti dalla realtà (Merton 1949). Il dato evidenziato dall'osservazione empirica è sempre frutto di un'attività interpretativa, costitutiva e costruttiva dell'osservatore: non è sempre facile comprendere se la dimensione imprevista di una ricerca scaturisce dall'esperienza empirica diretta o esprime un mutamento dello scienziato sociale nel modo di accostarsi alla realtà. Del resto un'ipotesi empiricamente verificata non appare sempre in grado di confermare aprioristicamente la teoria generale da cui è desunta, mentre un'ipotesi falsificata non sempre è idonea ad invalidare un'intera teoria (Crespi 1994: 294; Ferrari 1997: 48). La differenza tra una ricerca empirica tautologica le cui ipotesi predeterminano i risultati o che considera soltanto i fatti idonei a verificarle (Kuhn 1962; 1969; Feyerabend 1975), da una parte, e una ricerca aperta a nuove scoperte, che si confronta con fatti capaci di contraddire le ipotesi di partenza (Popper 1982-1983; Boudon 1971; 1984: 223-224), dall'altra, è affidata alla capacità del ricercatore di mantenere una costante tensione tra la funzione di riduzione selezione della molteplicità fenomenica e l'apertura a dimensioni che aumentano la complessità degli schemi concettuali adottati (Crespi 1994: 294): quanto più una relazione di interdipendenza tra variabili o sistemi di variabili viene assolutizzata aprioristicamente anziché mantenuta nel carattere provvisorio e problematico che le è proprio, tanto più rischia di sovrapporsi in modo eccessivamente riduttivo selettivo alla realtà indagata falsando i risultati della ricerca (Crespi 1994: 295). Se il problema della predeterminazione dei dati non può essere eliminato dalla ricerca sociologico-giuridica poiché è la costruzione dell'oggetto e la selezione delle variabili a connotarla in tal senso, allora pare opportuno riflettere sull'intensità di tale predeterminazione, sulla flessibilità, sulla riadattabilità degli schemi interpretativi e delle procedure di verifica adottati. Trattandosi di differenze di grado occorre sottolineare come la fondatezza euristica della ricerca sociologico-giuridica dipenda primariamente dalle attitudini del sociologo del diritto, dalla sua discrezionalità, dalla sua capacità critica nei riguardi della realtà oggetto d'analisi e autocritica nei confronti del lavoro svolto (Crespi 1994: 295). Soltanto ad avvenuta conclusione del processo di ricerca si potrà valutarne la fondatezza domandandosi: se i procedimenti di rilevazione adottati abbiano lasciato spazio

a dimensioni imprevedibili e indeterminate, evitando i rischi di un processo di verifica tautologico; se gli strumenti di analisi prescelti abbiano effettivamente misurato ciò che intendevano misurare; se sia stata raggiunta la congruenza tra i concetti analizzati e gli indicatori prescelti; se i dati, rilevati, caratterizzati da una validità parziale e provvisoria sino a prova contraria concernente la possibilità di una diversa interpretazione verificata, abbiano raggiunto un'adeguata stabilità e riproducibilità (Bailey 1995).

L'adozione di una nozione di paradigma in senso debole, tollerante e prospettico (Kuhn 1957; 1962; 1969; Cipolla: 1997) evidenzia come la sociologia del diritto proceda per tentativi ed errori: la sua utilità non consiste tanto nell'offrire o confermare formule risolutive, nei termini di rigide interpretazioni del sociologo del diritto o delle prassi dei membri della società, quanto piuttosto nel "problematizzare" la realtà oggetto d'analisi, le forme di mediazione simbolica, il diritto, cui si ricorre per interpretarla e rappresentarla (Crespi 1994: 73, 436; Bailey 1995; Ferrari 1997: 40). Un approccio che consente non solo di evidenziare immagini alternative della realtà creando una frattura cognitiva con le rappresentazioni convenzionali individuali o collettive, ma anche di svolgere la funzione critica ed autocritica della sociologia del diritto consistente nel richiamare l'attenzione della riflessione teorica e della prassi sociale sui modi di procedere dell'esperienza individuale e collettiva, sui processi di costruzione delle forme di mediazione simbolica, diritto compreso (Statera 1990: 45-63; Bailey 1995; Boudon 1996: 19-29). Se l'attività conoscitiva del sociologo del diritto si svolge secondo il metodo della riflessione critica e autocritica propria delle scienze sociali (AA. VV. 1972; O'Neill 1972; Steinert 1973; Gouldner 1975; Phillips 1988; Steier 1991; Bourdieu 1992), intesa quale forma di produzione e interpretazione di significati alternativi rispetto a quelli socialmente condivisi, allora questi sarà in grado di fornire un contributo conoscitivo qualificato rispetto ai consueti processi di produzione di senso comune e di competenza sociale (Crespi 1994:436; Bailey 1995; Boudon 1996). A condizione, ovviamente, che le procedure di misurazione e di interpretazione dei dati, trasparenti e rigorose, mai immuni da riferimenti valutativi, assumano un elevato grado di sistematicità: un aspetto che vertendo non tanto sul "metodo", quanto sui "metodi" della conoscenza, ovvero sulle singole tecniche di rilevazione dei dati non verrà affrontato in questa sede (Statera 1990; Bailey 1995; Boudon 1996; Guidicini 1996; Corbetta 1999).

4. Conclusioni.

Le considerazioni svolte in ordine ai fondamenti epistemologici del sapere sociologico-giuridico, al metodo della conoscenza sociologico-giuridica, rimandano al tema della funzione della sociologia del diritto, del ruolo del sociologo del diritto: è il problema dei

rapporti intrattenuti con le strutture di gestione e controllo dei processi decisionali, con le istituzioni e i centri di potere (Treves 1962; O'Neill 1972; Steinert 1973; Phillips 1988; Steier 1991; Bourdieu 1992). Sotto questo profilo la funzione della sociologia del diritto, il ruolo del sociologo del diritto non possono che logicamente desumersi dal carattere scientifico della conoscenza: se l'utilità della sociologia del diritto consiste nel problematizzare la realtà giuridica oggetto di indagine e gli strumenti della conoscenza socio-giuridica impiegati per indagarla, fornendo rappresentazioni alternative rispetto a quelle socialmente condivise di senso comune, allora la funzione del sociologo del diritto non può certamente consistere nella giustificazione ideologica di interventi finalizzati alla soddisfazione di interessi e scopi ascrivibili a mere *élites* di potere (Crespi, 1994, 436). La sociologia del diritto, le scienze sociali, lo scienziato sociale, il sociologo del diritto, analizzati i processi d'azione e comunicazione sottesi ad ogni decisione, dopo aver fornito il proprio contributo conoscitivo quale strumento di sussidio professionale, lasceranno in ogni caso agli operatori politici la responsabilità delle relative determinazioni (Crespi 1994: 438): trattandosi di una prerogativa che rientra nella competenza del modello comportamentale di scelta politica. In questi termini la funzione delle scienze sociali, della sociologia del diritto, il ruolo dello scienziato sociale, del sociologo del diritto, per preservare a livello cognitivo il carattere di scientificità che gli sono propri, consiste nell'acquisire la consapevolezza degli effetti prodotti dai processi d'azione e comunicazione sociale giuridica, dalle forme di mediazione simbolica come sono le rappresentazioni sociali, individuali e collettive afferenti al diritto. Una presa di coscienza delle tensioni latenti e manifeste, degli effetti intenzionati, indiretti, perversi e non voluti, percepiti e intenzionalmente taciuti, comunque connessi all'esercizio del potere decisionale anche giuridico: l'obiettivo delle scienze sociali, dello scienziato sociale, della sociologia del diritto, del sociologo del diritto consiste nel sensibilizzare le istituzioni e i centri di potere circa l'impatto, le disuguaglianze, le contraddizioni, in definitiva il conflitto che ogni intervento sociale e giuridico, consumato o potenziale, può produrre o in effetti produce (Crespi 1994: 436; Bilotta 1999; 2008; 2013; 2014). Il divario sempre esistente tra dimensione prescrittiva e descrittiva induce a riflettere sulle difficoltà in cui incorrono le scienze sociali, lo scienziato sociale, la sociologia del diritto e il sociologo del diritto nello svolgimento della riferita funzione cognitiva: se è vero che l'attività scientifica sociologico-giuridica non è mai valutativa poiché correlata e in larga misura dipendente dagli interessi ideologici, politici, economici e sociali; vero è che le discipline sociali, la sociologia del diritto, e lo scienziato sociale, il sociologo del diritto, devono costantemente impegnarsi nel ricercare le soluzioni che garantiscano un elevato grado di autonomia e indipendenza rispetto ai condizionamenti interni o esterni cui sono esposti (Crespi 1994: 436-437). Le scienze sociali, lo scienziato sociale devono riflettere in modo critico e autocritico, sulle conseguenze, sulle contraddizioni, sulle disuguaglianze prodotte non solo dalle forme di

mediazione simbolica della realtà, sul diritto, ma anche dai processi d'azione sociale e comunicativa di carattere giuridico alla luce degli interessi e scopi perseguiti attraverso di esse. Se la complessità sociale rende cauto il sociologo del diritto, lo scienziato sociale nel fare previsioni specifiche, tuttavia fonda la previsione generale per cui disuguaglianze, contraddizioni e conflitti (Bilotta 1999; 2008; 2013; 2014) seguiranno ad ogni processo d'azione e comunicazione socio-giuridica, ad ogni forma di mediazione simbolica della realtà com'è il diritto: offrendo i criteri tanto per una elaborazione cosciente, per una enunciazione responsabile delle decisioni assunte, quanto per un controllo a ritroso e una revisione degli effetti prodotti. Si tratta di aspetti che se consentono di svolgere un'analisi dei processi d'azione sociale e comunicativa socio-giuridica, dei processi di produzione e sviluppo delle forme di mediazione simbolica riguardanti il diritto (Crespi 1994: 438), allora permettono di individuare forme di conoscenza sociologico-giuridica non scientifica strumentali alla soddisfazione di meri interessi e scopi di potere. Scienziato sociale, sociologo del diritto è colui che mosso da un interesse conoscitivo non intende dimostrare di avere ragione (far valere scopi e interessi, propri o altrui, produrre determinati effetti piuttosto che altri), semmai raggiungere nuove forme di conoscenza sociologico-giuridica, risultando attratto e sospinto da quei soli elementi (interessi, scopi e conseguenze) che invece di confermare le conoscenze acquisite sono in grado di disconfermarle, facendogli fare infinite nuove scoperte (Popper 1982-1983).

Riferimenti bibliografici:

AA., VV., 1972. *Ricerca sociologica e ruolo del sociologo*. Bologna: Il Mulino.

Bailey, Kenneth D., 1995. *Metodi della ricerca sociale*. Bologna: Il mulino.

Berger, Peter, L., Luckmann, Thomas, 1966. *The Social Construction of reality*. Garden City, New York: Doubleday and Co., ed. it, *La realtà come costruzione sociale*. trad. it., di Marta Sofri Innocenti e di Alessandra Sofri Peretti, Bologna 1969: Il Mulino.

Bilotta, Bruno, (a cura di), 1999. *La giustizia alternativa*. Torino: Giappichelli.

Bilotta, Bruno, (a cura di), 2008. *Forme di giustizia tra mutamento e conflitto sociale*. Milano: Giuffrè.

Bilotta, Bruno, 2013. *Ripensare al diritto come struttura del conflitto. Premessa*. In Vincenzo Tomeo, *Il diritto come struttura del conflitto. Una analisi sociologica*. Sovveria Mannelli: Rubettino.

Bilotta, Bruno, (a cura di), 2008. *Conflitti e istanze di giustizia nelle società contemporanee*. Milano: Giuffrè.

Boudon, Raymond, 1971. *Théories, Théorie et Théorie, in la crise de la sociologie*. Genève: Droz.

Boudon, Raymond, 1984. *La place du désordre*. Paris: Puf, trad. it. *Il posto del disordine*, Bologna 1985: Il Mulino.

Boudon, Raymond, 1996. *Metodologia della ricerca sociale*. Bologna: Il Mulino.

Boudon, Raymond, 2000. *Il senso dei valori*. Bologna: Il Mulino.

Boudon, R., 2002. *Sociology That Really Matters*. In *European Sociological Review*, 18.

Bourdieu, P. et al., 1973. *Le métier de sociologue*. Paris, Mouton, trad. it., *Il mestiere di sociologo*. Firenze 1976: Guaraldi.

Bourdieu, P., 1992. *Per un'antropologia riflessiva*. Trad. it., di Orati, D., Torino: Bollati Boringhieri.

Burawoy, M., 2007. *Per la sociologia pubblica*. In *Sociologica*, 1, 2007.

Cavalli, Alessandro, 1969. *La fondazione del metodo sociologico in Max Weber e Werner Sombart*. Pavia: Istituto di Sociologia.

Cipolla, C., 1997. *Epistemologia della tolleranza*, Milano: FrancoAngeli.

Corbetta, Piergiorgio, 1999. *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*. Bologna: Il Mulino.

Crespi, Franco, 1994. *Le vie della sociologia*. Bologna: Il Mulino.

Crespi, Franco, Fornari, Fabrizio, 1998, *Introduzione alla sociologia della conoscenza*. Roma: Donzelli Editore.

Dei, F., 2007. *Sull'uso pubblico delle scienze sociali, dal punto di vista dell'antropologia*, in *Sociologica*, 2.

Einstein, A., 1905. *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*. In "Annalen der Physik", XVII, trad. it., *Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento*. In AA.VV., *Cinquant'anni di relatività*. Firenze 1955: Ed. Universitaria.

Feyerabend, P.K., 1975. *Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge*. Atlantic Highlands, Humanities; tra. it., *Contro il metodo*. Milano 1979: Feltrinelli.

Giesen, Bernard, Schmid, Michael, 1976. *Basale Soziologie: Wissenschaftstheorie*. Munchen: Wilhelm Goldmann Verlag. ed. it, *Introduzione alla sociologia, premesse epistemologiche*. A cura di Alessandro Cavalli, trad. it., di Claudio Tommasi, Bologna 1982: Il Mulino.

Gouldner, A.W., 1975. *La crisi della sociologia*. Bologna: Il Mulino.

Guidicini, Paolo, (a cura di), 1996. *Nuovo manuale della ricerca sociologica*. Milano: Franco Angeli.

Gallino, Luciano, 1962. *L'industria*. In Renato Treves, (a cura di), *Sociologi e centri di potere in Italia*. Bari: Editori Laterza.

Galtung, J., 1967. *Theory and Methods of Social Research*. Oslo: Universitetsforlaget.

Giesen, Bernard, Schmid, Michael, 1976. *Basale Soziologie: Wissenschaftstheorie*. Munchen: Wilhelm Goldmann Verlag. ed. it, *Introduzione alla sociologia, premesse epistemologiche*. A cura di Alessandro Cavalli, trad. it., di Claudio Tommasi, Bologna 1982: Il Mulino.

Guidicini, Paolo, (a cura di), 1996. *Nuovo manuale della ricerca sociologica*. Milano: Franco Angeli.

Heisenberg, W., 1958. *Physics and Philosophy*. New York: Harper & Row, trad. it. *Fisica e Filosofia*. Milano 1963: Il Saggiatore.

Hempel, C.G., 1966. *Philosophy of Natural Science*. Englewood Cliff: Prentice Hall; trad. it., *Filosofia delle scienze naturali*. Bologna: Il Mulino.

Kalleberg, Ragnvald, 2005. *What is "public sociology"? Why and how should it be made stronger?*. In *The British journal of sociology*, London: Wiley-Blackwell Publishing.

Kmenka, J, 1986. *Elements of Econometrics*. New York-London, Macmillan-Colier.

Kuhn, Thomas, Samuel, 1957. *The Copernican Revolution. Planetary Astronomy in the Development of Western Thought*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, ed. it. *La rivoluzione copernicana. L'astronomia planetaria nello sviluppo del pensiero occidentale*. Trad. di T. Gaino, intr. Di J.B. Conant, Torino 1972: Einaudi.

Kuhn, Thomas, Samuel, 1962. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, ed. it. *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*. Trad. di A. Carugo, Torino 1978: Einaudi.

Kuhn, Thomas, Samuel, 1969. *Postscript 1969*. In *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press, trad. it. *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*. Torino 1978: Einaudi.

Lasswell, H.D., 1948. *Power and Personality*. New York: W.W. Norton, ed. it. *Potere e personalità*. A cura di M. Stoppino, Torino 1975: Utet.

Lasswell H.D., Kaplan, A., 1950. *Power and Society*. New Haven-London: Yale University Press, ed. it. *Potere e società*. A cura di M. Stoppino, Milano 1969: Etas Kompass.

Maciej, Hulás, 2011. *Public Sociology as a New Scientific Subdiscipline according to Michael Burawoy*. In *Roczniki Nauk Społecznych*, 39/2011, 1.

Mannheim, Karl, 1952. *Essays on the Sociology of Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., ed. it. *Sociologia della conoscenza*. Trad. it. di M. Gagliardi e T. Souvan, Bologna 2000: Il Mulino.

Maus, H, Fürstenberg, F., 1969. *Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie*. Neuwied-Berlin: Luchterhand, ed. it. *Dialettica e positivismo in sociologia*. Trad. it. di A. Marietti Solmi, Torino 1972: Einaudi.

Melucci, A., 1998. *Verso una sociologia riflessiva. Ricerca qualitativa e cultura*, Bologna: il Mulino.

Merton, Robert, K., 1972. *Insiders and Outsiders: a Chapter in the Sociology of Knowledge*. In *American Journal of Sociology*, 78.

O'Neill, J., 1972. *Sociology as a Skin Trade*. In *Essays towards a Reflexive Sociology*. Londra: Heinemann Educational.

Phillips, B.S., *Toward a Reflexive Sociology*. In *American Sociologist*, XIX, 2, 1988, pp.138-151.

Popper, Karl, Raimund, 1982-1983. *Postscript to the Logic of Scientific Discovery*. III, Totowa, Rowman & Littlefield, trad. it. *Poscritto alla logica della scoperta scientifica*. I, II, III, Milano 1984: Il Saggiatore.

Popper, Karl, Raimund, 1992. *An Intellectual Autobiography*. London 1974: Routledge.

Russel, B., 1938. *Power. A New Social Analysis*. London: Allen & Unwin, ed. it. *Il Potere. Una nuova analisi sociale*. Trad. di L. Torossi, intr. Di M. Dal Pra, Milano 1953: F.lli Bocca.

Schutz, A., 1932. *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt*. Wien: Springer, trad. it., *La fenomenologia del mondo sociale*. Bologna 1974: Il Mulino.

Statera, Gianni, 1990. *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*. Palermo: Palumbo & C. Editore.

Steier, F., 1991. *Research and Reflexivity*. Londra: Frederick Steier.

Steinert, H., 1973. *Symbolische Interaktion. Arbeiten zu einer reflexiven Soziologie*. Stutgard: Klett-Cotta.

Treves, Renato, 1954. *Spirito critico e spirito dogmatico*. Milano: Istituto editoriale Cisalpino.

Treves, Renato, (a cura di), 1962. *Sociologi e centri di potere in Italia*. Bari: Editori Laterza.

Treves, Renato, 1975. *Giustizia e giudici nella società italiana. Problemi e ricerche di sociologia del diritto*. Bari: Laterza.

Toulmin, S., 1953. *The Philosophy of Science: An Introduction*. London: Hutchinson, trad. it, *La filosofia della scienza*. Roma: Ubaldini

Wagner G., 2007. *Does Excellence Matter? Eine wissenschaftssoziologische Perspektive*. *Soziologie*, 36, 1.

Weber, Max, 1904. *Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*. Tübingen 1922: Mohr, trad. it. *L'oggettività conoscitiva della scienza sociale*. In M. Weber, *Il metodo delle scienze storico-sociali*, Torino 1958: Einaudi.

Weber, Max, 1922. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen: Mohr, ed. it. *Economia e società*. A cura di) P. Rossi, Milano 1961: Comunità.

Williams, Norma, Sjoberg, Andree, F., 1993. *Ethnicity and Gender: The View from Above Versus the View from Below*. In *A Critique of Contemporary American Sociology*. A cura di Ted R. Vaughan, Gideon Sjoberg e Larry T. Reynolds. Dix Hills, New York: General Hall.

Wittgenstein, Ludwig, 1969. *On Certainty*. Oxford, Blackwell, trad. it. *Della certezza*, Torino 1978: Einaudi.